



Fonds du personnel des Locomotives CFF/BLS
<https://fonds-locs.ch>

Statuti

Art. 1 Costituzione e condizioni generali

- 1.1 La Cassa del personale di locomotiva FFS/BLS, di seguito denominata Fondo, è costituita in conformità al presente Statuto e agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).
- 1.2 Per motivi di leggibilità, negli statuti è stata utilizzata la forma maschile, ma i termini si riferiscono comunque a persone di tutti i generi.
- 1.3 Fatte salve le disposizioni relative al suo scioglimento, la durata del Fondo è illimitata.
- 1.4 Il testo francese fa fede.

Art. 2 Scopo

Lo scopo del Fondo è quello di fornire assistenza finanziaria (ai sensi dell'Articolo 5 degli statuti) ai membri che hanno un'interruzione del servizio esclusivamente a causa di malattia o infortunio.

Art. 3 Composizione e organizzazione

- 3.1 L'Assemblea Generale
 - 3.1.1. L'Assemblea dei membri è l'organo supremo del Fondo;
 - 3.1.2 Il Comitato convoca ogni anno un'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
 - 3.1.3 Le decisioni del Fondo saranno prese nel corso di un'Assemblea generale, il cui ordine del giorno comprenderà almeno i seguenti punti :
 - a) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale.
 - b) Relazione del Presidente
 - c) Relazione del Tesoriere e della Commissione di revisione contabile
 - d) Determinazione dei contributi, dell'assegno di decesso e dei rimborsi fino alla ripresa del servizio.
 - e) Fissazione dell'indennità per il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Membri corrispondenti e il Webmaster.
 - f) Elezione del Comitato secondo la formula di cui all'Art. 3.2 e dei membri corrispondenti.
 - 3.1.4 La proposta approvata per iscritto da tutti i membri equivale a una decisione dell'Assemblea Generale e le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.



Fonds du personnel des Locomotives CFF/BLS

<https://fonds-locs.ch>

3.1.5 L'Assemblea Generale ha il diritto di emendare gli statuti mediante votazione in occasione delle Assemblee Generali ordinarie o straordinarie. Le modifiche devono essere incluse nell'ordine del giorno della riunione.

3.1.6 Le assemblee straordinarie possono essere convocate in base alle necessità. Possono essere richieste dal Comitato o da almeno 1/10 dei membri del Fondo.

3.2. Il Comitato

3.2.1 Il Fondo sarà amministrato da un Comitato di 5 membri nominati per alzata di mano, o a scrutinio segreto se l'Assemblea lo decide.

3.2.2 Il mandato dei membri del Comitato sarà di 2 (due) anni.

Vengono nominati

a) negli anni pari: il Presidente e il Segretario;

b) negli anni dispari: il Vicepresidente, il Tesoriere e il Membro aggiunto.

3.2.3 I membri possono essere rieletti.

3.2.4 Nessun membro del Comitato può ritirarsi senza aver fatto controllare la propria gestione e aver consegnato i fondi eventualmente in suo possesso.

3.3 Revisori dei conti

3.3.1 Il numero dei revisori sarà limitato a 5 (cinque).

3.3.2 L'Assemblea Generale eleggerà un nuovo revisore ogni anno.

3.3.3 I revisori uscenti non potranno essere rieletti.

4. Membri

4.1.1 Possono essere ammessi al Fondo i membri in possesso di un permesso UFT o di un permesso di allievo in corso di validità che lavorano per le FFS, la BLS e le loro rispettive filiali.

4.2 Chi cambia reparto all'interno di una delle suddette società può rimanere membro.

4.3 Condizioni di ammissione:

4.3.1. L'età di adesione è limitata a un massimo di 40 anni.

4.3.2. L'ammissione straordinaria è possibile oltre questo limite di età.

a) Il richiedente ha il diritto di candidarsi, a condizione che acquisti gli anni mancanti dall'anno del suo 40° compleanno e che il Comitato lo accetti. La decisione del Comitato è definitiva;



Fonds du personnel des Locomotives CFF/BLS

<https://fonds-locs.ch>

b) Un collega che completa la sua formazione a più di 40 anni può essere ammesso al Fondo senza acquistare gli anni mancanti, entro 12 mesi dalla data di superamento dell'esame finale.

- 4.3.3. L'iscrizione sarà effettiva a partire dal primo pagamento o detrazione del contributo dalla busta paga (voce 8060 Contributo al Fondo di emergenza).
- 4.3.4. In caso di cambio di società, come indicato al punto 4.2, il membro è responsabile del pagamento dei contributi.

4.4 Esclusione

- 4.4.1 In caso di pensionamento o dimissioni da FFS, BLS o da una rispettiva filiale, il membro perde tutti i diritti nei confronti del Fondo.
- 4.4.2 Un membro può essere escluso per decisione del Comitato.
- 4.5. I membri si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato e, in ultima istanza, quelle dell'Assemblea Generale. Le decisioni non possono dar luogo ad alcuna azione legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 75CC.
- 4.6. I membri non hanno alcun diritto individuale in relazione al Fondo. Le indennità del Fondo non possono essere date in pegno o sequestrate.

Art. 5 Indennità in caso di malattia o infortunio

- 5.1. Non appena un membro interrompe il suo servizio per più di 10 giorni, può presentare una richiesta al Tesoriere. Essa deve essere accompagnata da un certificato medico che indichi il primo giorno di interruzione del servizio.
- 5.2. Se si verifica una seconda interruzione del lavoro entro 8 giorni dalla ripresa del servizio, l'indennità viene calcolata a partire dalla prima interruzione, previa deduzione dei giorni lavorativi intermedi.
- 5.3. Per i giorni non lavorati, un membro con un'incapacità lavorativa compresa tra il 51% e l'80% ha diritto a metà dell'indennità giornaliera. Per un'incapacità lavorativa pari o superiore all'81%, gli verrà corrisposta l'intera indennità giornaliera.
- 5.4. Se un membro è in grado di tornare al lavoro dopo aver ricevuto una prestazione di 365 giorni, non avrà diritto a una nuova prestazione prima di 3 mesi dal rientro al lavoro.



Fonds du personnel des Locomotives CFF/BLS
<https://fonds-locs.ch>

- 5.5. Non sono incluse come interruzioni del servizio le misure disciplinari prese dall'azienda e il congedo di maternità.
- 5.6. Una domanda tardiva, oltre i 3 mesi dalla ripresa del lavoro, non può più essere presa in considerazione dal Tesoriere.

Art. 6 Donazione di solidarietà

In caso di decesso di un membro, verrà effettuata una donazione di solidarietà alla persona che sostiene le spese funerarie.

Art. 7 Responsabilità

Il Fondo è l'unico responsabile dei suoi debiti, che saranno garantiti dal suo patrimonio sociale.

Art. 8 Scioglimento del Fondo

- 8.1. Il Fondo può essere sciolto nei seguenti casi
- a) In caso di insolvenza del Fondo, quando la sua riserva finanziaria raggiunge una soglia critica.
 - b) Se i quattro quinti dei membri lo richiedono.

8.2. L'Assemblea Generale deciderà dell'utilizzo del patrimonio del Fondo.

Art. 9 Sarà aperto un conto corrente postale per il servizio dei pagamenti.

Art. 10. In caso di controversia o di divergenza di opinioni, si privilegia la conciliazione. Se necessario, si ricorre alla mediazione. Infine, le azioni legali saranno intraprese a Losanna, dove è stato istituito il Fondo.

Art. 11 Entrata in vigore

I presenti Statuti entrano in vigore il 13 marzo 2023 e sostituiscono gli Statuti del 09 marzo 2020.

Per il Fondo del personale di locomotiva SBB/BLS

Il Presidente

Il Segretario

La Tesoriera

JOYE Daniel

BURRI Fritz

WEISSMÜLLER Hanny

Losanna, 13 marzo 2023